CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

Consiglio Nazionale Dottori Commercialist
e degli Esperti Contabili
Prot. 0006205
del 06/06/2017 ore 10:41:24
Protocollo generale - Registro: U

FM/SCC/fmo

Roma, 5 giugno 2017

Informativa n. 30/2017

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: **documento "La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell'art. 118 L.F."**

Gentile Presidente,

ho il piacere di informarLa che il Consiglio Nazionale, ha pubblicato il documento "La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell'art. 118 L. Fall.", nel quale vengono affrontate le tematiche connesse alla chiusura anticipata del fallimento.

Il documento propone una sintesi delle problematiche emerse a seguito della modifica apportata all'art. 118 l.f. dal d.l. n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015, e un'analisi ragionata delle eventuali proposte di modifica che potrebbero essere recepite in occasione di progetti di riforma delle procedure concorsuali.

La formulazione del secondo comma dell'art. 118 l.f., infatti, è all'origine di molteplici questioni relative agli adempimenti che il curatore deve porre in essere al verificarsi delle menzionate ipotesi. Testualmente, il secondo comma dell'art.118 l.f. prevede che la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) - vale a dire quando è compiuta la ripartizione dell'attivo, - e nei casi di cui al n. 4) - vale a dire quando la continuazione della procedura non consente di soddisfare neppure in parte i creditori - ove si tratti di fallimento di società, comporta la cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

La stessa disposizione aggiunge che, nel caso di ripartizione dell'attivo, la chiusura del fallimento non è impedita dalla pendenza di giudizi. Il curatore, in questo caso, può mantenere la legittimazione processuale anche nei successivi stati e gradi del giudizio, fino alla definitiva conclusione della lite.

La norma disciplina, quindi, le modalità con cui tali vicende possono proseguire post chiusura del fallimento, stabilendo la gestione delle spese e degli introiti relativi ai giudizi pendenti, con eventuali riparti successivi. Non sono da trascurare le previsioni di cui all'art. 120 l.f., ultimo comma, in forza delle quali, in pendenza di giudizi pendenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica per gli adempimenti necessari.

Sin da una sommaria lettura delle disposizioni, risultano evidenti le importanti ricadute che l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 118, comma secondo, l.f. può comportare, sia per quanto concerne gli aspetti civilistici, sia per quanto attiene agli aspetti fiscali (chiusura del conto corrente intestato alla procedura, chiusura della partita IVA, accantonamenti per spese future in considerazione della definizione dei giudizi pendenti, liquidazione di un ulteriore compenso per il liquidatore).

Il documento si sofferma sulle pronunce della giurisprudenza e sulle istruzioni diramate dai Tribunali, mettendo in luce come una "gestione" prudente da parte del curatore debba comportare un'attenta valutazione delle ipotesi riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 118, comma secondo, n. 3, l.f., al fine di ottenere espressa autorizzazione, nel decreto di chiusura emesso dal Tribunale, a non provvedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese, alla chiusura del conto corrente del fallimento, alla chiusura della partita IVA.

Il documento è anche reperibile sul sito internet www.commercialisti.it nella sezione "Documenti, Studi e Ricerche" dell'Area Istituzionale.

Cordiali saluti.

Francesca Maione